



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA
(art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190)

AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2019-2021
ANNUALITA' 2019

1. Premessa

Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'**Autorità Nazionale** Anticorruzione (d'ora in poi A.N.AC.) ha approvato in via definitiva il **Piano Nazionale Anticorruzione 2016** (d'ora in poi P.N.A. 2016), predisposto in attuazione del D. L. n. 90/2014, che ha affidato ad A.N.AC. tutte le funzioni e competenze in tema di trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi. Il P.N.A. 2016, nell'evidenziare le lacune dei piani anticorruzione finora predisposti, fornisce alle Amministrazioni le necessarie indicazioni e suggerimenti per consentire alle stesse di apportare gli opportuni aggiustamenti e adattamenti nell'elaborazione dei Piani per il prossimo triennio. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, delle amministrazioni centrali e decentrate. Il Piano è stato aggiornato con successivi atti ANAC (deliberazione n. 1208/2017, deliberazione 1074/2018).

2. Principali novità e modifiche apportate dal P.N.A. 2016:

- rafforzare il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del P.T.P.C.T. all'organo di indirizzo politico;
- coinvolgere maggiormente l'organo di indirizzo politico nella formazione e attuazione del Piano così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV);
- semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, unificando in un solo strumento il P.T.P.C. e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (P.T.T.I.) e prevedendo una possibile articolazione delle attività preventive in rapporto alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

Le indicazioni del P.N.A. 2016 sono recepite nell'elaborazione del presente Piano. Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il "processo" finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.

Il P.T.P.C.T., entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Il P.T.P.C.T. viene articolato in base ai contenuti indicati dalla legge n. 190/2012 ed in coerenza con i principi e gli obiettivi stabiliti dal P.N.A. 2016. In particolare, il P.T.P.C.T., ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 190/2012, è preordinato a:

- individuare le aree a rischio di corruzione all'interno dell'amministrazione interessata, anche raccogliendo le proposte dei Direttori Generali, Dirigenti, Referenti della Prevenzione della Corruzione, titolari di PO e funzionari coinvolti;



- prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, l'attuazione e il controllo delle misure idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- definire uno specifico piano di formazione, rivolto in particolare ai Referenti chiamati ad operare in settori a rischio;
- definire gli obblighi, attraverso la comunicazione, per quanto attiene all'osservanza del Piano;
- monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- individuare specifici obblighi di trasparenza alla luce delle novità normative intervenute nel 2016.

3. Caratteristiche del presente P.T.P.C.T.

Il P.T.P.C.T. è un programma che stabilisce le misure ritenute più idonee per prevenire o ridurre i rischi di corruzione e di illegalità, nell'ottica di promuovere e diffondere i principi di legalità, correttezza e trasparenza ai diversi livelli decisionali ed operativi.

Il P.T.P.C.T. ha sostanzialmente la finalità di ridurre l'eventualità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di far emergere eventuali casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questo P.T.P.C.T. intende in particolare legare le iniziative ed attività di prevenzione alla loro puntuale applicazione anche attraverso un costante monitoraggio delle azioni inserite nello stesso prevedendo indicazioni dei tempi, modalità e responsabilità. Il piano copre un arco temporale di tre anni ed è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dal Consiglio dell'Ordine, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

4. RPCT

Il rinnovo delle cariche ordinistiche conseguente lo svolgimento delle elezioni per il nuovo Consiglio dell'ODAF di Brescia per il periodo 2017-2021 ha portato alla decadenza dall'incarico di RTPC della dott.ssa Daniela Conte, già RTPC per il periodo 2015-2017.

Con decorrenza dal 29.09.2017, il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è stato individuato nella persona di Diana Federici, consigliere dell'Ordine.

5. Organizzazione e funzioni dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia fa parte degli Enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto finanziati esclusivamente con contributi degli iscritti.

Per tutte le informazioni sull'assetto istituzionale ed organizzativo, la sede, le risorse umane, la situazione economico finanziaria, la mission, il quadro delle attività, gli obiettivi strategici e operativi dell'Ente, si invita a consultare la sezione amministrazione trasparente del sito, all'indirizzo: <http://ordinebrescia.conaf.it> dove è possibile visionare e scaricare, tra l'altro:

- le leggi e i regolamenti che normano la professione;



- gli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata di cui è possibile servirsi per contattare il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia;
- i dati concernenti la struttura organizzativa;
- circolari e delibere di pubblica utilità.

La disponibilità di tali informazioni sul web risponde alla logica integrata voluta dal legislatore, che vede tra loro strettamente correlati i profili della *accountability*, della trasparenza ed integrità e della prevenzione della corruzione, nella prospettiva di:

- a) dotare l'ente degli strumenti per una gestione più consapevole delle risorse, la pianificazione dell'attività e la verifica dei risultati;
- b) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il Consiglio, l'Ordine e gli iscritti;
- c) consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- d) garantire, in definitiva, una buona gestione delle risorse attraverso il "miglioramento continuo" nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi agli iscritti.

6. Procedimento di elaborazione del Piano.

Nella redazione del Piano, l'Ordine ha tenuto presenti le indicazioni desumibili della legge 190/2012, al fine di assicurare una certa omogeneità nel processo di elaborazione del documento. Il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 è stato redatto attraverso un processo strutturato come segue:

6.1 Mappatura dei processi e la verifica del rischio di corruzione ad essi collegato

In questa fase si è tenuto conto delle specifiche articolazioni e compiti dell'Ordine. L'identificazione dei rischi ha tratto origine dall'analisi di tutti gli eventi che possono essere correlati al rischio di corruzione. E' stata operata, una prima analisi del rischio connesso ai singoli processi. Si è proceduto ad escludere i processi non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi. Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del personale, comporti un serio danno per l'immagine o la reputazione dell'Ordine e si incardini in un'attività o un processo frequentemente svolto (valutazione: alto impatto – alta probabilità).

6.2 Individuazione delle aree di intervento prioritario, cioè quelle per le quali è più elevato il rischio di corruzione.

Per la predisposizione di questo Piano Triennale, si è ritenuto di limitare gli approfondimenti e lo sviluppo di tutto il processo di *risk management* alle sole aree critiche di attività, ossia quelle aree che presentano il profilo di alta probabilità ed alto impatto.

6.3 Individuazione delle misure idonee a ridurre il rischio nei processi che vi sono maggiormente sottoposti.

Alla fase di individuazione dei processi maggiormente "a rischio" è seguita la fase di individuazione delle misure idonee a fronteggiarlo. Si propone l'impiego di tre possibili strumenti: 1) formazione degli operatori coinvolti; 2) adozione di procedure idonee a prevenire il fenomeno corruttivo; 3) controlli sui processi per verificare eventuali anomalie



sintomatiche del fenomeno (controlli che si traducono anche in effetti deterrenti dal porre in essere comportamenti non corretti). La riflessione sul punto ha riguardato l'idoneità dello strumento proposto e il suo eventuale adeguamento alle esigenze dell'Ordine. Si è proceduto quindi a individuare specifiche misure di formazione/attuazione/controllo adeguate a ciascun processo oggetto di attenzione.

7. Attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione

Dall'analisi del rischio di cui al punto precedente, è emersa una serie di processi per i quali è più elevato il rischio di corruzione, rispetto ai quali sono state programmate le misure di prevenzione e contenimento meglio descritte di seguito.

Rispetto alle attività indicate dal combinato disposto del comma 9, lettera a) e del comma 16 dell'art. 1, Legge 190/2012, occorre precisare che, in relazione agli specifici compiti dell'Ordine, in base alla legislazione vigente non si rinvenivano attività di concessione e autorizzazione.

I processi individuati per la programmazione delle azioni di prevenzione e contenimento, dettagliatamente descritti al punto seguente, appartengono alle aree:

- affidamento consulenze, incarichi e mandati;
- gestione acquisti;
- liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.

8. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione per le attività individuate nel punto 7.

Questa sezione del Piano è dedicata all'individuazione dei processi considerati maggiormente a rischio di corruzione e delle azioni programmate per la sua prevenzione e contenimento, attraverso la presentazione di schede analitiche per ciascuno di essi.

Non è stato possibile programmare la rotazione dei responsabili dei diversi uffici in quanto l'Ordine non ha dipendenti ma si avvale di una persona part-time alle dipendenze dell'Unione Professionisti di Brescia.

La tipologia di intervento prescelta è stata quella di strutturare procedure che, unite ai correlati controlli, permettano di conseguire l'obiettivo di prevenzione voluto.



Area di rischio	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
Consiglio	gestione incarichi e consulenze	interno	induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli o gruppi	medio	media	procedure	rotazione incarichi (salvo infungibilità della prestazione)	responsabile della procedura	annuale	si
Ufficio Segreteria	gestione acquisti	interno	induzione a favorire fornitori specifici	medio	media	procedure	richiesta di preventivi per importi superiori a 500,00 euro	responsabile della procedura	annuale	si
Ufficio Segreteria	liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	interno	induzione ad alterare importi e tempistiche	alto	alta	procedure	Applicazione delle procedure previste dagli articoli 23, 24, 25 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'Ordine, approvato dal Consiglio il 18.11.2014 (riportate in estratto in calce alla presente tabella *)	Presidente e Tesoriere	annuale	si

(*) "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'Ordine approvato dal Consiglio il 18.11.2014. Estratto delle procedure previste dagli articoli 23, 24 e 25:

1. Il pagamento è ordinato, entro i limiti delle disponibilità di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo.
2. I mandati sono firmati dal Presidente e dal Consigliere tesoriere e devono indicare: a) il codice meccanografico del capitolo; b) l'esercizio finanziario nel quale è avvenuto l'impegno; c) gli estremi anagrafici o la denominazione sociale del creditore; d) la causale del pagamento; e) l'importo in cifre e in lettere; f) la data di emissione.
3. I mandati riportano l'indicazione di uscite di competenza dell'esercizio in corso ovvero di uscite in conto residui.



9. Obblighi di informazione.

L'informazione bidirezionale, da e nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, costituisce elemento essenziale per la redazione e l'aggiornamento del Piano, per la sua attuazione e monitoraggio.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza è portato a conoscenza dei dipendenti, qualora esistenti, mediante pubblicazione sul sito internet.

Il responsabile della prevenzione della corruzione vigila sul funzionamento e sull'osservanza del piano; egli informa periodicamente i dipendenti, qualora esistenti, sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di corruzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione redige la relazione sui risultati dell'attività svolta, la trasmette al Consiglio e la pubblica sul sito web dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.

10. Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza nonché, per i procedimenti di rispettiva competenza, i singoli responsabili di area, qualora esistenti, vigilano costantemente sul rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

11. Monitoraggio sui rapporti tra Ordine e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il responsabile della prevenzione della corruzione nonché, per i procedimenti di rispettiva competenza, i singoli responsabili, operano un costante monitoraggio sui rapporti tra Ordine e soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.



SEZIONE TRASPARENZA e INTEGRITA'

a) Principio generale di trasparenza

1. L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia (di seguito, Ordine) è soggetto al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, da intendersi come piena accessibilità delle informazioni concernenti la sua organizzazione e le sue attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali ad esso attribuite e sull'utilizzo delle risorse.
2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

b) Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 gravanti sull'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.

c) Obbligo di pubblicità

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'Ordine in conformità al presente regolamento sono pubblici. Chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli citandone la fonte.
2. Alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine corrisponde il diritto di chiunque di accedere al predetto sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

d) Limiti alla trasparenza

1. L'assolvimento agli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 1961, implica la possibilità di diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il relativo trattamento secondo modalità che ne consentono la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati personali nel sito internet istituzionale dell'Ordine, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata all'attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico.
3. L'Ordine, nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla legge e garantendo l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, può disporre la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del presente regolamento o di specifiche previsioni di legge.



4. Nei casi in cui il presente regolamento o specifiche disposizioni di legge prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, l'Ordine provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza perseguite mediante l'obbligo di pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'Ordine.
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm., di tutti i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

e) Accesso agli atti

1. L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo all'Ordine di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

f) Qualità delle informazioni

1. L'Ordine garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel proprio sito internet istituzionale, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

g) Dati aperti e riutilizzo

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

h) Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sul sito internet istituzionale dell'Ordine.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.
3. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'Ordine sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.



i) Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'Ordine

1. Al fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella home page del sito internet istituzionale dell'Ordine è istituita un'apposita sezione denominata «Ordine trasparente», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del regolamento vigente. L'Ordine non può introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Ordine trasparente».
2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Ordine trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Ordine pubblica sul sito internet istituzionale i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse generale, i programmi e le istruzioni emanati dal Ordine.

j) Obblighi di pubblicazione

1. L'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e le Linee guida approvate con delibera ANAC n. 50/2013 contengono la ricognizione degli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge e indicano come deve essere articolata la sezione "Amministrazione trasparente" di ogni sito istituzionale delle amministrazioni ed enti pubblici.

Con l'approvazione del presente Programma vengono recepite le prescrizioni e le indicazioni sopra specificate, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione, sia alle scadenze previste, nonché alla articolazione della apposita Sezione "Ordine trasparente" che sarà realizzata sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alle prescrizioni suddette. Si riporta comunque di seguito un elenco con le voci essenziali degli obblighi di pubblicazione:

- Disposizioni generali
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Attività e procedimenti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione del patrimonio
- Archivio delibere

k) Violazione degli obblighi di trasparenza

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, compresa la mancata adozione e pubblicazione del presente PTPCT costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ordine.



2. Il soggetto responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

l) Approvazione del Piano

1. Il Piano 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia nella seduta di Consiglio del 28.01.2019.

m) Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel presente regolamento decorre dal 28.01.2019.